BēS | ASSOCIATI

Milano, 21 ottobre 2026

CIRCOLARE N° 8/2026

Oggetto: Definizione agevolata dei carichi degli enti territoriali ("Rottamazione-quinquies enti locali")

1. Profili normativi e aspetti operativi

Con l'introduzione dell'art. 10-quinquies del D.L. n. 38/2026, convertito dalla Legge n. 88/2026, il legislatore ha previsto l'estensione della disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione anche ai crediti vantati da Regioni ed enti locali, secondo modalità e termini specificamente disciplinati dalla normativa vigente.
La misura rappresenta un'opportunità di regolarizzazione per i contribuenti titolari di posizioni debitorie relative a entrate territoriali affidate all'Agente della riscossione, fermo restando che l'effettiva applicabilità dell'istituto è subordinata a una preventiva deliberazione dell'ente creditore interessato.
In considerazione della complessità del quadro normativo e della pluralità delle fattispecie concrete che possono presentarsi, si ritiene opportuno riepilogare di seguito gli aspetti di maggiore rilevanza ai fini dell'accesso alla definizione agevolata.

2 Ambito di applicazione

Rientrano nell'ambito della definizione agevolata i debiti, sia di natura tributaria sia di natura patrimoniale, risultanti da carichi affidati all'Agente della riscossione dagli enti territoriali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.

A titolo esemplificativo, possono essere interessati dalla procedura:

- IMU;
- TARI;
- bollo auto regionale;
- sanzioni amministrative;
- violazioni al Codice della strada;
- ulteriori entrate locali per le quali sia intervenuto l'affidamento all'Agente della riscossione.

Restano esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

2.1 Necessità di preventiva adesione dell'ente creditore

Si evidenzia che la definizione agevolata non trova applicazione automatica nei confronti di tutti gli enti territoriali.

La misura riguarda i contribuenti con debiti verso gli enti che hanno comunicato ad Agenzia delle entrate Riscossione il provvedimento di applicazione della definizione agevolata alle proprie entrate (come bollo auto, Imu, Tari e multe stradali) affidate all'agente della riscossione.

Ne consegue che la mera esistenza di un debito riferito a un tributo locale non costituisce, di per sé, condizione sufficiente per accedere alla definizione agevolata, essendo necessario verificare preliminarmente l'avvenuta adesione dell'ente interessato.
A tal fine, alleghiamo alla presente circolare informativa l'elenco completo dei circa 1.500 enti interessati.

La disciplina riguarda esclusivamente i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Non rientrano, pertanto, nell'ambito applicativo della procedura:
- le entrate riscosse direttamente dall'ente;
- le entrate affidate a concessionari privati della riscossione;
- i crediti per i quali non sia intervenuto l'affidamento all'Agente della riscossione.

Per tali fattispecie potranno eventualmente trovare applicazione autonome forme di definizione agevolata disciplinate dai singoli enti territoriali.

3. Effetti della definizione agevolata

In linea generale, la definizione consente l'estinzione del debito mediante il versamento delle somme dovute a titolo di capitale e delle ulteriori componenti espressamente previste dalla normativa, beneficiando dello stralcio delle sanzioni e degli interessi secondo le regole stabilite dal legislatore. L'effettiva quantificazione del beneficio può tuttavia variare in funzione della natura del carico, della tipologia dell'entrata e delle specifiche disposizioni applicabili alle singole categorie di debito.
Si raccomanda pertanto una valutazione preventiva delle singole posizioni debitorie prima della presentazione dell'istanza.

4. Prospetto informativo e presentazione della domanda

È possibile richiedere il prospetto informativo dall'area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, a cui si accede con Spid, Cie e Cns e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione "Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies enti territoriali)". Entro le successive 12 ore il sistema invia una e-mail all'indirizzo indicato, con il link per scaricare il prospetto entro 5 giorni.

La domanda di adesione può essere presentata nel periodo compreso **tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026,** esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Successivamente, l'Agente della riscossione provvederà a comunicare al contribuente l'esito della richiesta e l'ammontare delle somme dovute ai fini della definizione.

Sarà possibile pagare:

- in un'unica soluzione, entro il 31 marzo 2027;
- o nel numero massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare.

La definizione agevolata risulterà inefficace a seguito di mancato o insufficiente versamento della prima e unica rata scelta per effettuare il pagamento, oppure di due rate, anche non consecutive, o dell'ultima rata del piano.

* * *

Lo studio resta, come di consueto, a disposizione per eventuali, ulteriori, chiarimenti.
http://www.besassociati.it/circolari/